



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 54/7 DEL 28.12.2006

**Oggetto: L.R. 3 luglio 1998, n. 22 - Capo I, articoli 4, 5, 10 UPB S11.017, Capp. 11234-11136-  
Interventi della Regione a sostegno dell'editoria libraria, Annualità 2006. Spesa complessiva  
euro 367.815,09**

L'Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport

vista la Legge Regionale 3 luglio 1998, n. 22, concernente "Interventi a sostegno dell'editoria locale, dell'informazione e disciplina della pubblicità istituzionale" e, in particolare, gli artt. 4, 5, 10;

considerato che la citata legge 22/98, secondo le prescrizioni della Commissione Europea, è sottoposta a regime de minimis, per cui ciascuna delle aziende beneficiarie degli interventi non può usufruire nell'arco di un triennio – quello di riferimento per il presente programma è il 2004-2006 – di contributi superiori a euro 100.000;

vista la deliberazione n. 28/14 del 27 giugno 2006 di presa d'atto e n. 35/25 dell'8 agosto 2006 di approvazione definitiva, concernenti "Modifiche e integrazioni ai criteri e modalità di concessione dei contributi per gli interventi a sostegno dell'editoria libraria";

considerato che tra i criteri di ammissibilità di cui alla sopraccitata deliberazione è previsto che non possa essere "ammesso a contributo più di un titolo dello stesso autore ancorché pubblicato da case editrici diverse" e che tale disposizione non di rado penalizza fortemente le stesse case editrici - uniche destinatarie dell'intervento identificate dalla legge – e in particolare quelle che pubblicano spesso più opere del medesimo autore (es. Arte Duchamp-Maria Lai, Domus de Janas-Paolo Pillonca, Coedisar-Antonio Fadda e altri) - propone di eliminare tale disposizione, identificata nel comma 1°, alinea 5 dell'Allegato 1 della citata deliberazione 24/14 del 27 giugno 2006;

considerato inoltre che tra i suddetti criteri di ammissibilità è altresì prevista genericamente l'indicazione del copyright all'interno dell'opera per la quale si richiede il contributo, generando in qualche caso confusione tra diritti d'autore, diritti di edizione e servizi di natura esclusivamente tipografica, propone di specificare che la presenza del copyright, pena l'esclusione dal contributo, debba essere riferita all'editore e debba essere attestata nella forma prevista dalla Convenzione Universale del diritto d'Autore – Atto di Parigi del 24 luglio 1971, recepita in Italia con legge n.399/1978, attraverso l'indicazione del simbolo © seguito dall'anno e dal nome di chi detiene il diritto;



considerato che per consentire l'attribuzione del contributo a tutte le proposte ammissibili si è reso necessario introdurre nello stato di previsione della spesa della Regione una variazione compensativa pari a euro 120.000 dal capitolo 11136-00 (interventi di cui agli artt. 5 e 19, lett. c) ed f) al capitolo 11234-00 (interventi di cui agli artt. 4 e 10);

sentita la Commissione regionale per le attività editoriali, di cui agli artt. 13 e 14 della legge;

propone alla Giunta regionale di dare attuazione agli interventi a sostegno dell'editoria libraria, secondo il programma di seguito indicato:

CAPO I – ART. 4 ACQUISTO DI COPIE DI OPERE EDITORIALI – CAPITOLO 11234-00 - SPESA EURO 202.554,60

La legge prevede che possano fruire di questo intervento le aziende editrici di produzione libraria con sede legale nel territorio regionale, iscritte al registro delle imprese di cui alla L. 29.12.1993, n. 580 da almeno 2 anni e che abbiano prodotto e distribuito almeno 5 titoli.

Sono pervenute n. 114 richieste. I criteri di selezione prevedono che alle singole proposte editoriali venga assegnato un punteggio fino ad un massimo di 100, calcolato in base a requisiti oggettivi (riconoscimenti e qualificazioni nei premi letterari, di narrativa, poesia e saggistica; diffusione della pubblicazione, capacità imprenditoriale e progettualità dell'editore, curriculum dell'autore), e che vengano escluse dal contributo quelle che non raggiungono la soglia minima di 60 punti.

In applicazione di tale criterio sono state ritenute ammissibili 79 richieste (allegato 1) mentre 39 istanze non hanno superato la fase istruttoria, 19 per non aver raggiunto il punteggio minimo di 60 punti (allegato 1a) e 16 perché prive dei requisiti di ammissibilità (allegato 1b).

Quanto alla determinazione dell'importo del contributo da assegnare alle singole iniziative ed alle condizioni di erogazione dello stesso, si è ritenuto di doversi discostare in parte dai criteri approvati con la deliberazione 35/25 dell'8 agosto 2006 ridefinendoli, a tale scopo, come segue:

- unificazione della percentuale contributiva nella misura del 27% per tutte le iniziative con punteggio superiore a 60, e ciò al fine di eliminare ingiustificate differenziazioni tra interventi meritevoli di uguale tutela;
- fissazione di un limite massimo di contributo per iniziativa pari a euro 4.000;
- erogazione del contributo previa acquisizione dei diritti per la pubblicazione delle opere nel sito della Regione, con la precisazione che per le opere stampate nel 2006 sarà garantita agli editori la pubblicazione nel sito regionale solo dopo la decorrenza di 12 mesi dalla data di cessione dei diritti.



CAPO I ART. 5 - CONTRIBUTI ALL'ACQUISTO DI MATERIE PRIME E DI SERVIZI - CAPITOLO  
11136- 00 - SPESA: EURO 125.577,29

La legge prevede che agli editori delle opere di cui all'art. 4 siano concessi ulteriori contributi per l'acquisto di materie prime e servizi anche informatici nel caso in cui utilizzino aziende tipografiche o di servizi, specializzate nel campo dell'editoria libraria, con sede e impianti in Sardegna.

Sono pervenute n. 62 richieste. Sulla base dei punteggi ottenuti, i prodotti editoriali ammissibili a godere dei contributi sono stati ripartiti in due fasce, determinate come per l'art. 4:

- fascia A: da 80 a 100 a punti
- fascia B: da 60 a 79 punti

Sono state applicate le percentuali contributive massime previste dai criteri:

- 50% delle spese alle opere collocate in fascia A
- 40% delle spese alle opere collocate in fascia B

Le richieste ammesse sono complessivamente 48 (allegato 2). sono state escluse 14 richieste, delle quali 6 (allegato 2a), pur ammissibili, non hanno raggiunto il punteggio minimo di 60 punti necessario per accedere al contributo e 8 (allegato 2b) non possiedono i requisiti di ammissibilità.

ART. 10 - PUBBLICAZIONE DI OPERE DI PARTICOLARE VALORE - CAPITOLO 11234-00 -  
SPESA: EURO 39.683,20

L'art. 10 della legge prevede che l'Assessorato provveda direttamente o in coedizione con aziende editrici e in collaborazione con soggetti pubblici e privati alla pubblicazione di opere e di collane editoriali di particolare valore che non abbiano sufficienti spazi di mercato.

Sono pervenute n. 10 proposte delle quali una, presentata dalla casa editrice Coedisar, riguarda la pubblicazione del secondo volume della collana "Carte antiche della Sardegna", finanziata nel 2004. Delle altre, solo tre rivestono motivi di particolare interesse da parte della Regione tali da determinarne l'intervento di coedizione (allegato 3).

I diritti di edizione e le proprietà delle copie dei singoli volumi realizzati spettano all'Amministrazione regionale ed alle aziende proponenti in rapporto ai costi effettivamente sostenuti.

La Giunta regionale

sentita la proposta dell'Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, informazione, Spettacolo e Sport;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  
DEL

acquisito il parere di concerto dell'Assessore della Programmazione, bilancio credito e assetto del territorio;

visto il parere di legittimità espresso dal Direttore Generale dell'Assessorato della Pubblica Istruzione;

**DELIBERA**

di prendere atto del programma d'interventi a sostegno dell'editoria libraria così come proposto dall'Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport e allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

La presente deliberazione sarà inviata al Consiglio regionale per l'acquisizione del parere della competente Commissione ai sensi della legge regionale 3 luglio 1998, n. 22, art. 27.

**Il Direttore Generale**

Fulvio Dettori

**Il Presidente**

Renato Soru